

# **Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE UMBRIA**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>1</b>
<b>AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....</b>	<b>3</b>
<b>LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPORTEMENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>DIVIETI .....</b>	<b>6</b>
<b>LIMITAZIONI TEMPORALI.....</b>	<b>6</b>
<b>AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....</b>	<b>7</b>
<b>CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....</b>	<b>8</b>
<b>VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. ....</b>	<b>12</b>
<b>Immagini di funghi di cui all'Art. 6. Divieti .....</b>	<b>18</b>
<b>Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Umbria .....</b>	<b>24</b>

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 2. Raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla LR 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.</p> <p>2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.</p> <p><b>Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi</b></p> <p>1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all' art. 2 (Raccolta), comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.</p> <p><b>1-bis.</b> La esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.</p> <p><b>Art. 4. Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori</b></p> <p>1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera € 11.000,00 annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazione dei funghi.</p> <p>3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.</p> <p>4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.</p>

	<p><b>Art. 5. Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria</b></p> <p>1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente Legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.</p> <p>2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di € 50,00 all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente Legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.</p> <p>3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.</p>
--	--

## **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

<b>Legge 23 agosto 1993, n. 352</b>	<b>Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12</b>
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>-----</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 2. Raccolta</b></p> <p>3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.</p> <p>4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrenescenti che superi tale peso.</p> <p><b>Art. 6. Divieti</b></p> <p>1. Fatti salvi i divieti di cui all' art. 6 (norme sui divieti) della legge 23 agosto 1993, n. 352 , in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.</p> <p>2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere <i>Amanita</i> allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.</p> <p>3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:</p> <p><b>a. <i>Agrocybe aegerita</i></b> (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);</p> <p><b>b. <i>Armillaria mellea</i></b> (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);</p> <p><b>c. <i>Armillaria tabescens</i></b> (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);</p> <p><b>d. <i>Cantharellus</i></b> Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);</p> <p><b>e. <i>Craterellus cornucopioides</i></b> (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);</p> <p><b>f. <i>Hydnum repandum</i></b> L.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);</p> <p><b>g. <i>Hydnum rufescens</i></b> Sch.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);</p> <p><b>h. <i>Marasmius oreades</i></b> (Bolt.: Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);</p>

**i. *Tricholoma*** - Sezione ***Atrosquamosa*** Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

**3-bis.** La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 2. Raccolta</b></p> <p>5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.</p> <p>6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.</p> <p><b>Art. 6. Divieti</b></p> <p>4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p> <p>5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 2. Raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla LR 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 7. Aree particolari</b></p> <p>1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.</p> <p><b>Art. 8. Sospensioni temporanee</b></p> <p>1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 5 (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria) della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 4. Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori</b></p> <p>5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;</li><li>b. micologi iscritti nell'elenco nazionale;</li><li>c. dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;</li><li>d. rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.</li></ul> <p>6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.</p> <p>7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.</p>

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 10. Divulgazione e contributi</b></p> <p>1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.</p> <p>2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla LR 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all' art. 14 (Sanzioni amministrative) della presente legge.</p> <p>3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.</p> <p>4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.</p>



## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 13. Vigilanza</b></p> <p>1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla LR 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).</p> <p>2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.</p> <p>3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla LR 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati) e dalla LR 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 , in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi. Riapprovazione con modificazioni).</p> <p><b>Art. 14. Sanzioni amministrative</b></p> <p>1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II (COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI) sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:</p> <p>a. raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2 (Raccolta); raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2: da € 52,00</p>

a € 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da € 104,00 a € 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5 (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria): da € 155,00 a € 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a € 621,00;

b. raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2 (Raccolta): da € 26,00 a € 78,00;

c. violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2 (Raccolta), riguardante il rispetto dei limiti di peso: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;

d. raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2 (Raccolta): da € 26,00 a € 78,00;

e. violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2 (Raccolta), riguardante l'uso di contenitori non idonei: da € 26,00 a € 78,00;

f. violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 4 (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori), riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;

g. realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6 (Divieti): da € 516,00 a € 2.580,00;

h. raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6 (Divieti): da € 52,00 a € 156,00;

i. violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 (Divieti) riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da € 26,00 a € 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l. violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6 (Divieti), riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi simili ecc.: da € 155,00 a € 465,00;

m. danneggiamento e distruzione volontaria dei carpoforesi fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6 (Divieti): da € 26,00 a € 78,00;

n. violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 (Divieti), riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da € 26,00 a € 78,00;

o. violazione della prescrizione di cui all'art. 6 (norme sui divieti) della legge 23 agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da € 103,00 a € 309,00;

**p.** violazione della prescrizione di cui all' art. 6 (norme sui divieti) della legge 23 agosto 1993, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da € 26,00 a € 78,00;

**q.** violazione della prescrizione di cui all'art. 7 (Aree particolari), riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da € 26,00 a € 78,00;

**r.** violazione della prescrizione di cui all'art. 8 (Sospensioni temporanee), riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da € 103,00 a € 309,00.

**3.** Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a. alla lettera r., comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5 (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria). Nel caso delle violazioni previste alla lettera c. ed al comma 2 della lettera f., la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2 della lettera i., la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 (Vigilanza) e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.

**4.** Le violazioni delle norme di cui al Titolo II (COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI) della presente Legge, (*omissis*)

**5.** La violazione della norma di cui all'art. 9 (Controlli sanitari) comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

**6.** È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo (RACCOLTA DEI FUNGHI) costituiscano reato.

# **Legge regionale 21 Febbraio 2000, n. 12. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.**

*Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale*

## **Titolo I. RACCOLTA DEI FUNGHI**

### **Art. 1. Finalità**

1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 , detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

### **Art. 2. Raccolta**

1 (*comma così modificato dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla Legge Regionale 3 Marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4 (*comma così modificato dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrenescenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4 , in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

### **Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi**

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all' art. 2, comma 1 , limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

**1-bis** (*comma introdotto dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). La esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricole-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

### **Art. 4. Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori**

*(articolo così sostituito dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34)*

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera € 11.000,00 annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazione dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente Legge a:

a. docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b. micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c. dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d. rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

## **Art. 5. Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria**

1 (*comma così sostituito dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente Legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.

2 (*comma così sostituito dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di € 50,00 all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente Legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

## **Art. 6. Divieti**

1. Fatti salvi i divieti di cui all' art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 332 , in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3 (*comma così sostituito dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a. ***Agrocybe aegerita*** (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b. ***Armillaria mellea*** (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c. ***Armillaria tabescens*** (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

d. ***Cantharellus*** Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e. ***Craterellus cornucopioides*** (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);

f. ***Hydnum repandum*** L.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g. ***Hydnum rufescens*** Sch.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h. ***Marasmius oreades*** (Bolt.: Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);

i. ***Tricholoma*** - Sezione ***Atrosquamosa*** Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

3-bis (*comma introdotto dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34*). La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche culturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

## Art. 7. Aree particolari

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

## Art. 8. Sospensioni temporanee

1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

## **Art. 9. Controlli sanitari**

1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell' art. 5 , possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

## **Art. 10. Divulgazione e contributi**

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all' art. 14 della presente legge.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

## **Titolo II. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI**

*(omissis)*

## **Titolo III. NORME COMUNI E FINALI**

### **Art. 13. Vigilanza**

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 , gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.



## **Art. 14. Sanzioni amministrative**

*(articolo così sostituito dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34)*

**1.** I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

**2.** Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

**a.** raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 2: da € 52,00 a € 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da € 104,00 a € 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 5: da € 155,00 a € 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a € 621,00;

**b.** raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00;

**c.** violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;

**d.** raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00;

**e.** violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da € 26,00 a € 78,00;

**f.** violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;

**g.** realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 6: da € 516,00 a € 2.580,00;

**h.** raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 6, da € 52,00 a € 156,00;

**i.** violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da € 26,00 a € 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

**l.** violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da € 155,00 a € 465,00;

**m.** danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'articolo 6: da € 26,00 a € 78,00;

**n.** violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da € 26,00 a € 78,00;

**o.** violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da € 103,00 a € 309,00;

**p.** violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da € 26,00 a € 78,00;



q. violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da € 26,00 a € 78,00;

r. violazione della prescrizione di cui all'articolo 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da € 103,00 a € 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a. alla lettera r., comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c. ed al comma 2 della lettera f., la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2 della lettera i., la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente Legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'articolo 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.

#### **Art. 15. Norma finanziaria**

1. Per la finalità di cui all' art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all'esistente cap. 4176 del bilancio di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, rif. bilancio pluriennale 2242031.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

#### **Art. 16. Abrogazione**

1. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.

#### **Allegati. Tabella A**

*(tabella abrogata dalla LR 17 dicembre 2002, n. 34)*

#### **Normativa recante modifiche e/o integrazioni**

**Legge regionale Umbria 17 dicembre 2002, n. 34.** Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

## Immagini di funghi di cui all'Art. 6. Divieti

### *Agrocybe aegerita* (V. Brig.) [Sinonimo: *Cyclocybe aegerita* (V. Brig.) Vizzini]



**Autore della foto:** Carmine Siniscalco, Archivio GMEM -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Inforna.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Amanita caesarea* (Scop.) Pers.**



Fotografia Still Life di *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.

**Autore della foto:** A. Contin, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca-AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2019. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta degli ulteriori 70 articoli pubblicati su AK Informa. Volume 2.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida188/2019.](#)

***Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm.**



**Autore della foto:** G. L. Parrettini, Archivio GMEM-AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Inforna.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland**



**Fonte:** R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)



***Cantharellus alborufescens* (Malençon) Papetti & S. Alberti**



**Autore della foto:** Carlo Agnello, Archivio Gruppo Micologico e Naturalistico di Mesagne -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Craterellus cornucopioides* (L.) Pers.**



**Autore della foto:** Carmine Siniscalco, Archivio GMEM -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Hydnum repandum* L.: Fr.**



**Autore della foto:** Mauro Comuzzi, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da *Cortinarius praestans* (Cordier) Gillet a *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 166/2017.](#)

***Hydnum rufescens* Pers.**



**Foto:** Archivio AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Marasmius oreades* (Bolton) Fr.**




Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)



## Mapa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Umbria 1



### Parchi nazionali <sup>2</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco Nazionale dei Monti Sibillini</b>	71.437,00 ha	AP, FM, MC, PG

### Parchi naturali regionali <sup>3</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco di Colfiorito</b>	338,00 ha	PG
<b>Parco del Lago Trasimeno</b>	13.200,00 ha	PG
<b>Parco del Monte Cucco</b>	10.480,00 ha	PG
<b>Parco di Monte Peglia e Selva di Meana (S.T.I.N.A)</b>	4.535,00 ha	PG, TR
<b>Parco del Monte Subasio</b>	7.177,16 ha	PG
<b>Parco Fluviale del Nera</b>	2.460,00 ha	TR
<b>Parco Fluviale del Tevere</b>	7.295,00 ha	PG, TR



<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>